



15561-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Presidente -
ROSA ANNA SARACENO
RAFFAELLO MAGI
DANIELE CAPPUCCIO - Relatore -
ALESSANDRO CENTONZE

Sent. n. sez. 222/2019
CC - 23/01/2019
R.G.N. 8789/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 17/01/2018 della CORTE APPELLO di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

h

B

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 gennaio 2018 la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di (omissis) , volta alla revoca del provvedimento con cui la Corte di appello aveva disposto — tenuto conto dell'annullamento senza rinvio, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza emessa a carico dell'(omissis) per intervenuta prescrizione — la «*restituzione dei cuccioli ai privati a cui sono stati affidati assegnandoli definitivamente ai medesimi*» ed alla restituzione in suo favore degli animali e di 105 passaporti.

Ha motivato la decisione sul rilievo che, riconosciuta la colpevolezza dell'imputato in primo e secondo grado, la sopravvenuta maturazione della prescrizione non è di ostacolo alla confisca, nel caso di specie obbligatoria ai sensi dell'art. 544-sexies cod. pen..

Ha aggiunto che la permanenza dei cani presso le persone cui sono stati affidati e che si sono prese cura di loro per quasi un decennio appare conforme a parametri quanto meno di ragionevolezza ed opportunità, laddove un'improvvida sottrazione di animali — definiti, appunto, «*d'affezione*» dalla più recente normativa in materia — ai soggetti presso i quali vivono, divenendo così parte integrante del contesto familiare, si tradurrebbe in un grave *vulnus* non solo per coloro che se ne prendono quotidianamente ed amorevolmente cura ma anche per gli animali stessi, obiettivamente dotati di spiccata sensibilità e di una comprovata percezione degli stimoli e dei vicendevoli rapporti affettivi con i loro padroni.

2. (omissis) ha proposto, tramite il difensore, avv. (omissis) , ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ed ha successivamente depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen., con la quale ha ribadito le argomentazioni originariamente articolate, specificamente soffermandosi sull'ammissibilità dell'impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., erronea applicazione della normativa processuale, in relazione agli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen., rilevando che il provvedimento di cui è stata, senza successo, chiesta la revoca è stato adottato dal giudice dell'esecuzione a seguito di una mera segnalazione della Cancelleria e, dunque, in spregio alle norme sull'iniziativa del pubblico ministero, così determinando, secondo quanto statuito dall'indirizzo ermeneutico prevalente, la nullità assoluta del provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo di ricorso deduce, ancora ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., erronea applicazione della normativa processuale, in relazione agli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen., rilevando che il provvedimento di cui è stata, senza successo, chiesta la revoca è stato adottato dal giudice dell'esecuzione senza la previa instaurazione del contraddittorio.

Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale sostanziale, in relazione all'art. 240 cod. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione rilevando che, in sede di merito, non è mai stata ordinata la confisca — peraltro non obbligatoria — dei cuccioli, dei quali è stato disposto, invece, il provvisorio affidamento a privati affidatari e, successivamente, la restituzione agli aventi diritto, ovvero ad (omissis).

Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale sostanziale, in relazione all'art. 240 cod. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione rilevando che gli animali, a seguito di eventuale confisca (preclusa, ribadisce, dall'esito finale del procedimento), avrebbero dovuto essere affidati non a privati ma ad associazioni o enti a ciò abilitati.

3. La Sezione Settima Penale della Corte di cassazione, cui il ricorso era stato assegnato, ha, con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio del 18 ottobre 2018, rimesso gli atti, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., alla Sezione Prima Penale.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Per una migliore comprensione della vicenda è opportuno ricordare che, all'atto dell'avvio del procedimento penale a carico di (omissis), segnato, l'1 aprile 2009, dal sequestro di 42 cuccioli da parte del Procuratore della Repubblica di Bologna, gli animali vennero affidati a dei privati, che furono contestualmente nominati custodi, in vista della successiva adozione.

All'esito del giudizio di primo grado, conclusosi con la condanna dell'odierno ricorrente, venne disposto, tra l'altro, «*il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto ancora in vincolis con confisca e distruzione dei passaporti sequestrati*».

La statuizione non venne emendata in fase di appello né in quella di legittimità, essendosi la Corte di cassazione limitata a prendere atto della sopravvenuta prescrizione dei reati contestati all'imputato.

Essendo, nondimeno, ancora *sub iudice* la destinazione dei cani, l'Ufficio Esecuzione Penale della Cancelleria della Corte di appello salentina ha investito della questione la Corte di appello che, con procedura *de plano*, senza udienza né contraddittorio, ha adottato un provvedimento *sui generis*, con cui ha ordinato l'assegnazione definitiva dei cuccioli a coloro che ne erano stati designati affidatari temporanei.

3. E' questo il punto in cui si innesta la prima doglianza del ricorrente, incentrate sulla violazione del principio *ne procedat iudex ex officio*, vizio in effetti sussistente.

La giurisprudenza di legittimità è, invero, ormai costante nel ritenere che il procedimento di esecuzione esiga l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, e che il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, sia pertanto viziato da nullità insanabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 10108 del 21/01/2016, Barcia, Rv. 266714; Sez. 1, n. 2939 del 17/10/2013, dep. 2014, Deuscit, Rv. 258392; Sez. 1, n. 29203 del 23/5/2013, Serino, Rv. 256793; Sez. 1, n. 11766 del 28/2/2012, Ielata, Rv. 252295).

Tanto, in ragione del fatto che la regola generale della domanda e il correlato divieto di procedibilità officiosa rappresentano un principio generale dell'ordinamento giuridico in coerenza con il disposto dell'art. 111 Cost. in tema di giusto processo e di terzietà del giudice, requisito che esclude l'iniziativa autonoma del giudicante nella promozione del procedimento sul quale deliberi.

4. Ciò posto, deve ritenersi viziato da nullità insanabile il provvedimento con il quale, nel caso di specie, si è disposto in ordine alla destinazione degli animali di proprietà di (omissis), con la conseguenza che quello impugnato, con il quale è stata rigettata l'opposizione proposta dall'interessato, deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce.

Così deciso il 23/01/2019.

Il Consigliere estensore

Daniela Cappuccio



Il Presidente

Francesco Maria Silvio Bonito

